

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'avv. Antonio Griffi, Presidente, dal dott. Corrado Mistri e dall'avv. Michele Palmieri, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 23 Settembre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

SERIE "C/1"

RECLAMO SOCIETA' **GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.** AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA RAVENNA-GENOA DEL 4 SETTEMBRE 2005 CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 A FAVORE DELLA SOCIETA' RAVENNA (C.U. N.23/C DEL 6/9/2005).

Omissis: delibera di accogliere il reclamo e per l'effetto revoca la punizione sportiva della perdita della gara Ravenna-Genoa irrogata con C.U. n.23/C del 6/9/2005 nonché la sanzione dell'ammonizione inflitta al calciatore Ghomsi Antonio. La tassa non va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE **MARIO ARTISTICO** (C.U. N.32/C DEL 13/9/2005 GARA CHIETI-ACIREALE DELL'11 SETTEMBRE 2005).

Omissis: delibera di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a due gare effettive. La tassa non va addebitata.

SERIE "C/2"

RECLAMO SOCIETA' A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE **EMANUELE TRESOLDI** (C.U. N.32/C DEL 13/9/2005 GARA GUBBIO-ANCONA DELL'11 SETTEMBRE 2005).

Omissis: delibera di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a tre gare effettive. La tassa non va addebitata.

52/132

RECLAMO SOCIETA' A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE **EDOARDO ARTISTICO** (C.U. N.32/C DEL 13/9/2005 GARA LATINA-GALLIPOLI DELL'11 SETTEMBRE 2005).

Omissis: dichiara inammissibile il reclamo. La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonio Griffi
""

Publicato in Firenze il 23 Settembre 2005

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli